

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.

“Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, nell'esercizio dei poteri e funzioni attribuiti alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto, disciplina, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale e degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.

Art. 2
(Principi generali)

1. L'organizzazione degli uffici della Giunta regionale è improntata ai seguenti principi:
 - a) funzionalità e finalizzazione degli assetti organizzativi ai compiti e ai programmi di attività, anche attraverso la verifica e l'eventuale revisione degli stessi;
 - b) flessibilità organizzativa;
 - c) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti rispetto al risultato;
 - d) integrazione e coordinamento tra le attività delle diverse strutture;
 - e) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
 - f) valorizzazione della trasformazione digitale dei servizi, dei processi e delle attività.
2. Nella materia relativa alle strutture organizzative, la Regione adotta i necessari provvedimenti, nel rispetto degli istituti di partecipazione sindacale previsti dalla normativa vigente.
3. Il conferimento degli incarichi dirigenziali è disposto dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, nel rispetto delle norme e dei principi del decreto legislativo 165/2001.

Titolo II Organizzazione della struttura amministrativa della Giunta regionale

Capo I Disposizioni generali

Art. 3

(Strutture organizzative della Giunta regionale)

1. Le strutture organizzative della Giunta regionale si articolano in:
 - a) Direzioni generali;
 - b) Segreteria di Giunta, Avvocatura e Uffici speciali;
 - c) Settori;
 - d) Unità operative dirigenziali semplici.
2. Con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto dell'invarianza di spesa, possono essere costituite strutture temporanee, di progetto o di missione, per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, ovvero di un programma di interventi, la cui durata è correlata alla realizzazione del progetto o del programma.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 motivano espressamente in ordine alle esigenze e agli obiettivi da perseguire e, sulla base degli stessi, dispongono i criteri di individuazione del responsabile, l'articolazione e la pesatura della struttura, la durata temporale e l'eventuale assegnazione delle risorse.
4. Possono essere altresì attribuite con deliberazione della Giunta regionale posizioni individuali di livello dirigenziale per lo svolgimento, organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di specifiche attività professionali, nei limiti di cui all'Allegato 1.
5. Al fine di assicurare l'efficace assolvimento delle attività di competenza regionale connesse al perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione PNRR, equiparata ad una struttura di primo livello, con durata correlata al completamento del Piano. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e nel rispetto del limite numerico previsto dalla presente legge, disciplina l'articolazione interna della struttura di missione, salvaguardando la continuità delle funzioni sino ad oggi assolte.

Art. 4

(Figure dirigenziali)

1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono ad un'unica qualifica nell'ambito del ruolo dirigenziale disciplinato dall'articolo 67, comma 2 dello Statuto regionale, e ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilità.
2. Con riferimento alle strutture organizzative i dirigenti esplicano le funzioni di:
 - a) Direttore generale;
 - b) Responsabile di Ufficio Speciale;
 - c) Dirigente di settore;
 - d) Dirigente di Unità operativa dirigenziale semplice.
3. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello inferiore.

Art. 5

(Pesatura delle strutture)

1. Con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi nel rispetto della normativa statale vigente e degli istituti di partecipazione sindacale previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, le strutture e le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 3 sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza.
2. La pesatura delle strutture dirigenziali è verificata ed eventualmente aggiornata all'esito di modifiche riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse alle stesse strutture.
3. In sede di prima applicazione, al fine della pesatura delle strutture si fa riferimento all'articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999 per la dirigenza del Comparto Regioni Autonomie Locali, tenuto conto dei parametri connessi a:
 - a) collocazione nella struttura;
 - b) complessità organizzativa;
 - c) responsabilità gestionali interne ed esterne.

Capo II

Organizzazione delle Direzioni Generali

Art. 6

(Direzioni generali)

1. Le Direzioni generali sono strutture dirigenziali di primo livello che svolgono funzioni in aree di intervento omogenee e integrate corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale.
2. Le Direzioni generali sono articolate in Settori e Unità dirigenziali operative semplici.
3. Alle Direzioni generali è preposto il Direttore generale, scelto in relazione a specifica professionalità ed esperienza adeguata al livello della struttura e alla complessità delle competenze, in conformità alle norme e agli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001.
4. Il Direttore generale è individuato con atto deliberativo della Giunta regionale e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Il Presidente e, limitatamente alla specifica delega conferita, gli Assessori esercitano l'indirizzo politico-amministrativo nei confronti delle Direzioni generali, svolgendo, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto, funzioni di impulso delle attività e di controllo sul grado di realizzazione dei risultati.

Art. 7

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale dà attuazione agli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici della Direzione generale e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite alla Direzione.
2. Il Direttore generale:
 - a) assicura la gestione organica ed integrata dei Settori e delle Unità dirigenziali operative semplici della Direzione generale;
 - b) formula proposte ed esprime pareri nelle materie di competenza al Presidente della Giunta regionale o agli Assessori delegati;
 - c) cura la pianificazione strategica, l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, definite dall'organo politico, e formula, nell'ambito delle materie di competenza, le proprie

proposte per la emanazione delle direttive generali, concorrendo ad assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;

d) firma, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, le proposte di deliberazione che il Presidente e gli Assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale;

e) adotta gli atti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella diretta competenza della Direzione generale cui è preposto;

f) richiede i pareri all'Avvocatura regionale, anche d'intesa con il Dirigente di settore competente per materia e cura la risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza della Direzione generale, tenendone informati contestualmente il Presidente e gli Assessori competenti;

g) cura, per le attività nella diretta competenza, e sovrintende ai rapporti con enti o soggetti esterni al fine di assicurare il coordinamento delle attività delle strutture di secondo livello e delle unità operative dirigenziali semplici nonché l'unitarietà dell'azione amministrativa;

h) esercita il potere sostitutivo, previa diffida ad adempiere, nei confronti dei Dirigenti di settore, nonché dei dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici poste alle dirette dipendenze della Direzione generale;

i) esercita i poteri disciplinari di propria competenza nei confronti del personale assegnato al suo ufficio e dei Dirigenti di settore e delle Unità dirigenziali operative semplici poste alla diretta dipendenza della Direzione generale, ed attiva presso la Direzione generale risorse umane le procedure disciplinari, in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali;

l) decide sui ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti non definitivi dei Settori e delle Unità dirigenziali operative semplici poste alla diretta dipendenza della Direzione generale;

m) per motivate e comunque temporanee esigenze, può attribuire ai Dirigenti di settore e di Unità dirigenziali operative semplici poste alla diretta dipendenza della Direzione generale incarichi e responsabilità relativi a specifici programmi, progetti e gestioni, e definisce gli obiettivi che gli stessi devono perseguire;

n) sentiti i dirigenti delle strutture interne alla Direzione, rileva il fabbisogno del personale della Direzione generale e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali alle strutture in cui queste si articolano;

o) valuta i Dirigenti di settore, di Unità dirigenziali operative semplici poste alla diretta dipendenza della Direzione generale e il personale assegnato ai propri uffici, secondo il sistema di valutazione adottato dalla Giunta regionale;

p) svolge ogni altro compito assegnato, ovvero riconducibile al proprio incarico sulla base di disposizioni normative o di direttive del Presidente e della Giunta regionale.

Art. 8 (Settori)

1. I Settori sono strutture dirigenziali complesse, di secondo livello, che svolgono funzioni in aree di intervento omogenee e integrate nell'ambito delle politiche di intervento regionale di competenza della Direzione generale.

2. A ciascun Settore è preposto un Dirigente di settore, scelto in relazione a specifica professionalità ed esperienza adeguata al livello della struttura e alla complessità delle competenze, in conformità alle norme e agli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001.

3. Il Dirigente di settore è individuato, sentito il Direttore generale, con atto deliberativo della Giunta regionale ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. I Settori sono articolati in almeno due Unità dirigenziali operative semplici.

Art. 9

(Dirigente di Settore)

1. Il Dirigente di settore dirige, coordina e controlla le Unità dirigenziali operative semplici in cui si articola il Settore.

2. Il Dirigente di settore:

- a) coordina le attività dei dirigenti di Unità dirigenziale operativa semplice incardinate nel Settore;
- b) previa istruttoria o previa verifica dell'istruttoria svolta dalla Unità operativa dirigenziale competente, firma, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, le proposte di deliberazione per la successiva sottoposizione da parte del Direttore generale al Presidente della Giunta regionale o agli Assessori delegati;
- c) esprime pareri e rimette relazioni al Direttore generale sulle attività del Settore;
- d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita, nei limiti delle risorse assegnate, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;
- e) provvede alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esso attribuite;
- f) per motivate e comunque temporanee esigenze, può attribuire ai dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici incardinate nel Settore incarichi e responsabilità relativi a specifici programmi, progetti e gestioni e definisce gli obiettivi che detti dirigenti devono perseguire;
- g) può promuovere progetti che coinvolgono le competenze delle Unità dirigenziali operative semplici e ne cura il coordinamento, anche per il tramite di uno dei dirigenti preposti a tali strutture;
- h) esercita il potere sostitutivo, previa diffida ad adempiere, nei confronti dei dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici incardinate nel Settore e i poteri disciplinari di propria competenza nei confronti del personale assegnato e dei dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici incardinate presso il Settore e attiva presso la Direzione generale risorse umane le procedure disciplinari, in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali, dandone comunicazione al Direttore generale responsabile della propria struttura;
- i) decide sui ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti non definitivi dei dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici incardinate nel Settore;
- l) valuta i dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici e il personale assegnato ai propri uffici, secondo il sistema di valutazione adottato dalla Giunta regionale;
- m) svolge ogni altro compito assegnato dal Direttore generale, dal Presidente o dalla Giunta regionale.

Art. 10

(Unità operative dirigenziali semplici)

1. Le Unità operative dirigenziali semplici sono articolazioni funzionali delle Direzioni generali, degli Uffici speciali e dei Settori. Esse svolgono funzioni integrate relative a singole aree di intervento, afferenti ad uno specifico ambito di competenza della struttura di primo o di secondo livello.

2. Le Unità operative dirigenziali semplici sono istituite con delibera di Giunta regionale in base a criteri di efficienza dell'organizzazione dei processi di lavoro. La Giunta regionale può altresì deliberare la modifica delle competenze delle Unità operative dirigenziali semplici, nel processo di adeguamento costante ai programmi e agli obiettivi regionali.

3. All'Unità operativa dirigenziale semplice è preposto un dirigente, individuato in relazione a professionalità ed esperienza adeguata al livello della struttura, in conformità alle norme e agli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001, individuato, sentito il Direttore generale, con atto deliberativo di Giunta regionale e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 11

(Dirigente di Unità dirigenziale operativa semplice)

1. Il dirigente preposto all'Unità dirigenziale operativa semplice svolge le funzioni di direzione del proprio ufficio, cura l'attuazione dei progetti assegnati o delegati dal Dirigente di settore o dal Direttore generale, ovvero dal Presidente o dalla Giunta regionale.
2. Il dirigente dell'Unità dirigenziale operativa semplice:
 - a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi per l'attuazione dei procedimenti di competenza ed esercita i relativi poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;
 - b) istruisce e firma, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, le proposte di deliberazione, che rimette al Dirigente di settore per il seguito di competenza;
 - c) esprime pareri e rimette relazioni sulle attività della unità operativa semplice;
 - d) dirige, coordina e controlla l'attività del personale assegnato all'ufficio; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, esercitando nei loro confronti i poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - e) esercita i poteri disciplinari di propria competenza, nei confronti del personale assegnato all'unità operativa ed informa il Dirigente di settore e il Direttore generale;
 - f) valuta il personale assegnato al proprio ufficio, secondo il sistema di valutazione adottato dalla Giunta regionale;
 - g) svolge ogni altro compito assegnato dal Dirigente di settore, dal Direttore generale, dal Presidente o dalla Giunta regionale.

Art. 12

(Assenza, impedimento, vacanza di titolarità)

1. In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito da un Dirigente di settore a tale scopo dallo stesso designato o, in mancanza, dal Dirigente di settore con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale.
2. In caso di vacanza della titolarità della struttura ovvero di assenza o impedimento del dirigente preposto, fino a diversa determinazione della Giunta regionale, la funzione dirigenziale ad interim è svolta dal Direttore generale per i Settori e le Unità dirigenziali operativi semplici poste alle dirette dipendenze della Direzione generale e dal Dirigente di settore per le Unità dirigenziali operative semplici incardinate nel Settore.

Art. 13

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti del Direttore generale, previa diffida ad adempiere entro un termine prefissato e a seguito dell'inutile decorso del termine, attraverso la nomina di un commissario ad acta scelto tra i Responsabili delle strutture di primo livello.
2. Nei confronti degli altri dirigenti, il potere sostitutivo è esercitato direttamente dal Responsabile della struttura di primo livello o della struttura di secondo livello per le strutture dirigenziali direttamente dipendenti. Nei confronti dei responsabili dei procedimenti il potere sostitutivo è esercitato dal dirigente che ha assegnato la responsabilità del procedimento stesso.
3. A seguito dell'esercizio del potere sostitutivo si provvede all'accertamento delle eventuali responsabilità, anche al fine della valutazione della performance.

Art. 14

(Istituzione delle Direzioni generali)

I. Sono istituite le seguenti Direzioni generali:

a) Direzione generale Risorse umane.

Ambiti di competenza: pianificazione, reclutamento, organizzazione e gestione del personale; trattamento giuridico ed economico del personale; relazioni sindacali; aggiornamento e formazione del personale; supporto all'OIV; performance;

b) Direzione generale Risorse finanziarie.

Ambiti di competenza: bilancio e programmazione economica e finanziaria, entrate e spese, fiscalità e sistema tributario regionale; vigilanza sui servizi di tesoreria e sulla contabilità generale di cassa; bilancio consolidato; Autorità di certificazione della spesa dei fondi nazionali ed europei.

Presso la Direzione generale Risorse finanziarie opera, in posizione di autonomia funzionale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

c) Direzione generale Risorse strumentali.

Ambiti di competenza: gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale; provveditorato ed economato; logistica e ambienti di lavoro.

Presso la Direzione generale Risorse strumentali opera, in posizione di autonomia funzionale, indipendenza e terzietà, l'Ufficio Datore di lavoro;

d) Direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale.

Ambiti di competenza: sistema sanitario regionale; rapporti con il sistema sanitario nazionale; governo economico-finanziario del sistema sanitario regionale di concerto con la Direzione generale Risorse finanziarie; interventi socio-sanitari nel campo delle dipendenze patologiche, della salute mentale, della riabilitazione e della non autosufficienza; attività farmaceutiche e farmacovigilanza; sistemi informativi in materia sanitaria; prevenzione e igiene sanitaria; sicurezza alimentare e assistenza veterinaria; programmazione dell'edilizia sanitaria;

e) Direzione generale Politiche sociali, politiche giovanili e sport.

Ambiti di competenza: politiche di welfare, politiche giovanili e rapporti con il terzo settore; pari opportunità; sport;

f) Direzione generale Lavoro e formazione professionale.

Ambiti di competenza: politiche attive del lavoro; programmazione, sviluppo e coordinamento della rete regionale dei Centri per l'impiego; servizi per il lavoro, per la formazione professionale e l'orientamento al lavoro;

g) Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali.

Ambiti di competenza: agricoltura, forestazione e patrimonio agroforestale, attività faunistico-venatoria e ittica; riordino fondiario; bonifica integrale; diritti collettivi e usi civici;

h) Direzione generale Sviluppo delle attività produttive.

Ambiti di competenza: industria, artigianato, fiere e mercati, commercio e servizi; energia; acque minerali e termali; cave, miniere e risorse geotermiche; internazionalizzazione del sistema produttivo;

i) Direzione generale Politiche culturali e turismo.

Ambiti di competenza: promozione culturale, patrimonio culturale materiale e immateriale, spettacolo; turismo e industria alberghiera;

l) Direzione generale Istruzione, università, ricerca e innovazione.

Ambiti di competenza: programmazione in materia di istruzione; diritto allo studio; università e alta formazione; ricerca, innovazione e startup;

m) Direzione generale Mobilità.

Ambiti di competenza: sistema della mobilità regionale e mobilità sostenibile; trasporto pubblico locale; politica tariffaria regionale;

n) Direzione generale Governo del territorio.

Ambiti di competenza: pianificazione territoriale e paesaggistica; urbanistica ed edilizia; politiche abitative ed edilizia sociale;

o) Direzione generale Difesa suolo, ecosistema e sostenibilità.

Ambiti di competenza: politiche di contrasto al dissesto idrogeologico; difesa del suolo; sviluppo sostenibile, qualità dell'aria, climate change; gestione delle risorse naturali protette, tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero; concessioni idroelettriche; Contratti di fiume;

p) Direzione generale Protezione civile e uffici territoriali del Genio civile.

Ambiti di competenza: protezione civile regionale e rapporti con il Servizio nazionale della protezione civile; autorizzazioni sismiche e autorizzazioni relative al demanio idrico;

q) Direzione generale Ciclo integrato delle acque.

Ambiti di competenza: ciclo integrato delle acque; grandi reti adduttrici, interventi sulle infrastrutture idriche; Piano invasi e azioni di contrasto alla siccità; reti dei reflui e depurazione;

r) Direzione generale Ciclo integrato dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, osservatorio e documentazione.

Ambiti di competenza: ciclo integrato dei rifiuti; bonifica dei siti contaminati; autorizzazioni ambientali.

Capo III

Organizzazione degli Uffici Speciali e dell'Avvocatura regionale

Art. 15

(Uffici Speciali)

1. Gli Uffici speciali sono strutture dirigenziali di primo livello, articolate in Settori e in Unità dirigenziali operative semplici, che svolgono funzioni in aree di intervento trasversali ai diversi ambiti e alle politiche di intervento regionale.
2. All'Ufficio speciale è preposto un Dirigente responsabile, scelto dalla Giunta regionale in relazione a specifica professionalità ed esperienza adeguata al livello della struttura e alla complessità delle competenze, in conformità alle norme e agli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001 e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Agli Uffici speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge relative alle Direzioni generali, dalle quali essi si distinguono esclusivamente per la trasversalità delle funzioni svolte e dei compiti assegnati.

Art. 16

(Dirigenti degli Uffici Speciali)

1. I responsabili degli Uffici speciali, con riferimento all'Ufficio, svolgono i compiti ed esercitano le competenze previste per i Direttori generali dall'articolo 7, per quanto compatibili.
2. I Dirigenti dei settori e delle Unità operative dirigenziali in cui si articolano gli Uffici speciali, con riferimento all'Ufficio, svolgono i compiti ed esercitano le competenze dei Dirigenti di settore e dei dirigenti di Unità operativa dirigenziale come previsto dagli articoli 9 e 11, per quanto compatibili.

Art. 17

(Istituzione degli Uffici Speciali)

I. Sono istituiti i seguenti Uffici speciali:

a) Ufficio per l'amministrazione digitale.

Ambiti di competenza: transizione alla modalità operativa digitale; attività relative a infrastrutture digitali, fonia fissa e mobile, servizi ed ecosistemi digitali, piattaforme abilitanti e sicurezza informatica, intelligenza artificiale; politiche regionali di sviluppo della banda ultralarga; politiche di e-government, comunità intelligenti e patrimonio pubblico informativo; ufficio statistica;

b) Ufficio Appalti - Centrale di committenza regionale.

Ambiti di competenza: stazione appaltante per l'acquisizione di beni, servizi e lavori da parte delle strutture della Giunta regionale; Programmazione triennale dei servizi e dei lavori di competenza regionale; Osservatorio regionale degli appalti pubblici e prezziario regionale dei lavori pubblici; sulla base di apposite convenzioni, in conformità alla disciplina in materia, può svolgere funzioni di centrale di committenza per il Consiglio regionale, per gli enti strumentali della Regione e per gli enti locali;

c) Ufficio Opere pubbliche e interventi strategici.

Ambiti di competenza: edilizia scolastica, edilizia sanitaria, interventi di riqualificazione urbana e ambientale, altri interventi strategici di interesse regionale. Autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

d) Ufficio Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione.

Ambiti di competenza: ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), accesso civico; politiche per la promozione della legalità, della sicurezza e per l'immigrazione; beni confiscati; rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato. Aree interne;

e) Ufficio Controlli.

Ambiti di competenza: vigilanza e controllo sugli enti in house e partecipati dalla Regione Campania, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia; controlli interni; controllo di gestione;

f) Ufficio Valutazioni Ambientali.

Ambiti di competenza: Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (PAUR-VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIncA);

g) Autorità di Gestione Fondo sociale europeo - Autorità responsabile piano per lo sviluppo e la coesione.

Ambiti di competenza: responsabile del programma regionale del Fondo Sociale Europeo e Attività previste dai regolamenti UE. Programmazione, gestione e controllo degli interventi previsti e coordinamento delle attività. Gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

h) Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Ambiti di competenza: responsabile del programma operativo regionale del FESR e attività previste dai Regolamenti UE. Programmazione, gestione e controllo degli interventi e coordinamento delle attività.

Art. 18

(Avvocatura regionale)

I. L'Avvocatura regionale, posta in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni generali e agli Uffici speciali, alle quali è equiparata, rappresenta e difende la Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, in virtù del mandato conferito nei modi di legge e ai sensi degli articoli 47 e 51 dello Statuto

regionale. Svolge, inoltre, attività di consulenza in favore delle strutture amministrative della Giunta regionale e, nei casi previsti, anche del Consiglio regionale, nonché attività di assistenza stragiudiziale, anche in sede di mediazione e conciliazione.

2. In conformità alle previsioni della legge statale e secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni, da sottoscrivere su direttiva del Presidente della Giunta regionale, può svolgere attività di patrocinio e difesa degli enti regionali e delle società partecipate dalla Regione.

3. All'Avvocatura regionale, nel rispetto della legge professionale forense, è preposto un Avvocato coordinatore individuato dalla Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 165/2001, tra avvocati abilitati all'esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori e iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, in relazione a specifica professionalità acquisita nell'esercizio dell'attività legale per la Pubblica Amministrazione e di esperienza adeguata allo specifico incarico.

4. I Dirigenti dei settori dell'Avvocatura sono individuati, sentito l'Avvocato coordinatore, dalla Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 165/2001, tra avvocati abilitati all'esercizio innanzi alle

giurisdizioni superiori e iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, in relazione a specifica professionalità acquisita nell'esercizio dell'attività legale per la Pubblica Amministrazione e di esperienza adeguata allo specifico incarico.

5. Gli avvocati dell'Avvocatura nell'esercizio delle funzioni operano in piena autonomia e responsabilità, senza vincolo di subordinazione gerarchica fatte salve le funzioni di coordinamento delle attività assegnate ai dirigenti e fermo l'obbligo di assolvimento dei doveri d'ufficio. Agli avvocati è garantito il diritto/dovere all'aggiornamento professionale obbligatorio previsto dalla legge professionale forense.

6. I compensi professionali di cui agli articoli 27 e 37 del CCNL sono attribuiti in osservanza delle previsioni di apposito disciplinare, in conformità alla disciplina vigente.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Avvocatura si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge relative alle Direzioni generali, fermo il rispetto delle norme in materia di professione forense.

8. Con delibera di Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione interna e lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio.

Capo IV Autorità di Audit

Art. 19 (Autorità di Audit)

1. L'Autorità di Audit, posta in posizione di autonomia funzionale, indipendenza e terzietà rispetto alle Autorità di gestione dei programmi operativi e alle strutture amministrative di primo livello, assicura le attività e le funzioni di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dei programmi operativi regionali secondo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia.

2. L'Autorità di Audit è struttura dirigenziale complessa, equiparata ad un Settore e articolata in Unità operative dirigenziali semplici.

3. All'Autorità di Audit è preposto un Dirigente responsabile, scelto dalla Giunta regionale in relazione a specifica professionalità ed esperienza adeguata rispetto alla funzione e al ruolo da svolgere, in conformità alla normativa europea e statale applicabile e alle norme e agli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001, e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il Dirigente responsabile del settore autonomo e i dirigenti delle Unità operative dirigenziali in cui esso si articola svolgono i compiti ed esercitano le competenze dei Dirigenti di settore e dei dirigenti di Unità operativa dirigenziale come previsto dagli articoli 9 e 11, per quanto compatibili.

Capo V Provvedimenti di organizzazione

Art. 20

(Provvedimenti di organizzazione delle strutture amministrative)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dell'invarianza di spesa, le attività e l'organizzazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative di cui agli articoli 14, 17, 18 e 19 e le relative modifiche, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.
2. In sede di prima applicazione, il numero e il livello delle strutture sono definiti nell'Allegato I alla presente legge.

Titolo III Strutture di supporto agli organi di indirizzo politico

Art. 21

(Uffici di diretta collaborazione del Presidente)

1. Per l'esercizio delle attività di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, il Presidente della Giunta regionale si avvale di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva.
2. In conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del decreto legislativo 165/2001, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono disciplinati:
 - a) i compiti e l'organizzazione dei seguenti Uffici di diretta collaborazione del Presidente:
Ufficio di Gabinetto del Presidente; Ufficio stampa; Ufficio legislativo; Segreteria del Presidente;
 - b) l'organizzazione della Segreteria di Giunta, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22;
 - c) il numero e il trattamento economico delle posizioni di responsabilità presso gli Uffici di diretta collaborazione;
 - d) il limite massimo del personale, nel rispetto delle capacità assunzionali dell'Ente, da assegnare alle strutture di cui al presente articolo tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il numero di soggetti esterni all'amministrazione regionale che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, in conformità alla disciplina statale vigente in materia;
 - e) l'indennità omnicomprensiva, sostitutiva di ogni emolumento aggiuntivo previsto dalla normativa vigente, da corrispondere ai dipendenti assegnati agli uffici di cui al presente articolo fino a una specifica disciplina contrattuale, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati;
 - f) il limite massimo, comunque non superiore a tre, e il trattamento economico, commisurato alla particolare qualificazione professionale, di esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni di cui può avvalersi il Presidente.

3. Per le attività di informazione e comunicazione si osservano le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
4. In sede di prima applicazione, presso gli Uffici di diretta collaborazione sono previste le strutture di cui all'Allegato 1.

Art. 22

(Segreteria di Giunta)

1. La Segreteria di Giunta costituisce struttura di primo livello che assicura le funzioni amministrative di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e alla Giunta regionale, nonché le funzioni di assistenza alle sedute della Giunta e all'Ufficiale rogante.
2. Alla Segreteria di Giunta è preposto il Segretario della Giunta regionale che svolge anche le funzioni di Ufficiale rogante.
3. Il Segretario della Giunta, con riferimento all'Ufficio, svolge i compiti ed esercita le competenze previste per i Direttori generali dall'articolo 7, per quanto compatibili.
4. I Dirigenti dei settori e delle Unità operative dirigenziali in cui si articola la Segreteria di Giunta, con riferimento all'Ufficio, svolgono i compiti ed esercitano le competenze dei Dirigenti di settore e dei dirigenti di Unità operativa dirigenziale come previsto dagli articoli 9 e 11, per quanto compatibili.

Art. 23

(Segreterie del Vice Presidente e degli Assessori)

1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Vice Presidente e agli Assessori, sono istituite apposite segreterie i cui organici non possono superare:
 - a) le nove unità per il Vice Presidente;
 - b) le sette unità per Assessore.
2. I responsabili delle segreterie sono scelti tra il personale dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti strumentali della Regione, tra i dipendenti pubblici di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco presso la Regione, per una durata temporale che non può eccedere quella dell'incarico degli Assessori.
3. Ai responsabili delle segreterie è attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 44/2023 un'indennità omnicomprensiva, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, parametrata a quella prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale semplice.

Titolo IV

Organismi di garanzia

Art. 24

(Organismo Indipendente di Valutazione)

1. È istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta regionale, dotato di autonomia funzionale, cui compete:
 - a) la proposta, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e di attribuzione ad essi dei premi;
 - b) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale dettagliata sullo stato dell'arte, anche formulando proposte e raccomandazioni al vertice amministrativo;

- c) la comunicazione tempestiva circa le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - d) la validazione della relazione sulla performance assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - e) il monitoraggio e la vigilanza della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - f) la promozione e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità relative alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
 - g) la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - h) il monitoraggio della correttezza dei processi di misurazione e valutazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - i) l'esercizio delle attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59), con conseguente relazione alla Giunta;
 - l) la verifica della coerenza tra gli obiettivi della sotto-sezione anticorruzione e quelli della sotto-sezione performance del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e la valutazione dell'adeguatezza dei relativi indicatori, di cui al combinato disposto degli articoli 44 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 1, comma 8-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
 - m) l'assolvimento di ogni altro obbligo o adempimento che disposizioni di legge pongano in capo all'OIV;
 - n) il monitoraggio dell'operatività dei Sistemi di controllo in materia di performance, anticorruzione e trasparenza degli Enti strumentali della Regione Campania, ad eccezione degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.
2. L'OIV è composto da tre esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, per tre anni e rinnovabili per un solo mandato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 150/2009, i componenti dell'OIV devono possedere elevata professionalità ed esperienza e sono nominati, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, di cui all'articolo 14-bis del medesimo decreto legislativo 150/2009, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Ai componenti dell'OIV di valutazione spetta il compenso deliberato dalla Giunta regionale.
5. Nell'ambito dell'ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale sono assicurate le funzioni di supporto all'OIV.

Art. 25
(Comitato dei Garanti)

1. Nel rispetto del principio della parità di genere, con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato il Comitato dei Garanti, quale organismo di garanzia per i dirigenti dell'amministrazione regionale appartenenti ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, con il compito di esprimere pareri sui provvedimenti di accertamento della responsabilità dirigenziale.
2. Il Comitato dei Garanti è composto da:
 - a) un consigliere della Corte dei Conti, designato dal suo Presidente, con funzione di Presidente;
 - b) un dirigente scelto tra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta o del Consiglio regionale;
 - c) un esperto di comprovata esperienza in materia di organizzazione amministrativa e lavoro pubblico.
3. Il Comitato resta in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, al Comitato si applica la disciplina di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 165/2001.
5. Il parere del Comitato è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Titolo V
Disposizioni transitorie finali

Art. 26
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 20 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della dotazione di cui all'Allegato 1.
2. Gli incarichi dirigenziali, le denominazioni e le articolazioni delle strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi della presente legge.

Art. 27
(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nei limiti delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa a carico delle missioni, dei programmi e dei titoli di riferimento.

Art. 28
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:
 - a) la legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione dell'articolo 25;
 - b) il comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania);
 - c) l'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale);
 - d) i commi da 92 a 98 e 184 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014);

- e) l'articolo 18 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficiamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni);
- f) l'articolo 59 e il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficiamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021);
- g) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania).

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca



Consiglio Regionale della Campania

Allegato 1

Direzioni Generali	Settori	UOS
Risorse umane	3	10
Risorse finanziarie	5	12
Risorse strumentali	2	5
Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale.	5	12
Politiche sociali, politiche giovanili e Sport	2	5
Lavoro e formazione professionale	3	6
Politiche agricole, alimentari e forestali	3	11
Sviluppo delle attività produttive	3	8
Politiche culturali e turismo	2	6
Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione	2	5
Mobilità	4	8
Governo del territorio	2	4
Difesa suolo, ecosistema e sostenibilità	2	4
Protezione civile e uffici territoriali del Genio Civile	2	8
Ciclo integrato delle acque	2	4
Ciclo integrato dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, osservatorio e documentazione	2	6
Uffici Speciali		
Amministrazione Digitale	2	5
Appalti – Centrale di committenza regionale	1	3
Opere pubbliche e interventi strategici	1	5
Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione	1	5
Controlli	1	4
Valutazioni ambientali	1	2
Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo – Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione	2	4
Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale	2	5
Avvocatura regionale	2	8
Settore autonomo Autorità di Audit	1	2
Struttura di Missione PNRR	1	2
UDCP	2	7
Segreteria di Giunta	1	3

Posizioni dirigenziali individuali: n. 12

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Vincenzo De Luca.

(Delibera di Giunta regionale 22 febbraio 2024, n. 90).

Acquisito dal Consiglio regionale in data 14 marzo 2024 con il n. 353 del registro generale ed assegnato per l'esame alla I Commissione Consiliare Permanente (Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 maggio 2024.

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 7.

“Esercizio delle attività enoturistiche sul territorio della Regione Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in sinergia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'attività enoturistica regionale, ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo del 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), al fine di:

- a) valorizzare le aree ad alta vocazione vitivinicola della Regione Campania;
- b) valorizzare le denominazioni vitivinicole di ciascun territorio;
- c) rafforzare l'offerta turistica regionale con l'enoturismo per integrare la conoscenza della cultura del vino con la cultura dei territori di produzione;
- d) favorire lo sviluppo delle aziende vitivinicole, consentendo di ampliare le proprie attività economiche in chiave turistica anche in una prospettiva nazionale e internazionale.

Art. 2

(Attività enoturistiche)

1. Per attività enoturistiche si intendono:

- a) le attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, sulle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP), nel cui areale si svolge l'attività quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
- b) le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, compresa la vendemmia didattica;
- c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 3

(Operatori enoturistici)

1. Possono esercitare attività di enoturismo esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice civile esercenti attività vitivinicola che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;
 - b) le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
 - c) le enoteche regionali se riconosciute;
 - d) le cantine sociali, cooperative o loro consorzi, alle quali i soci, imprenditori agricoli, conferiscono i prodotti provenienti dalla coltivazione dei propri vigneti per la trasformazione e commercializzazione del vino.
2. L'esercizio delle attività enoturistiche di cui all'articolo 2 non è consentito a:
- a) coloro che hanno riportato nell'ultimo quinquennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti dalla normativa vigente, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
3. È vietato l'uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettifiche o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi della presente legge.

Art. 4

(Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

1. Per lo svolgimento dell'attività enoturistica è richiesta la presenza di personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda, i soci dell'impresa o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinenti al settore di riferimento;
 - b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole.
2. Fermo restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, le attività enoturistiche devono presentare i seguenti requisiti e standard minimi di qualità:
- a) l'apertura annuale o stagionale di un minimo di due giorni settimanali, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
 - b) il sito o la pagina web aziendale, almeno in due lingue, compreso l'italiano, contenenti gli strumenti informatici di prenotazione delle visite, preferibilmente in inglese come seconda lingua;
 - c) il cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il cartello deve riportare anche il logo identificativo dell'attività enoturistica regionale;
 - d) la disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, anche con riferimento all'eventuale collaborazione tra più aziende del territorio, in almeno due lingue, compreso l'italiano, preferibilmente inglese come seconda lingua;
 - e) l'esposizione e la distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine, sia in ambito vitivinicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale

e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

f) gli ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico.

3. L'attività enoturistica può essere svolta anche con il supporto di operatori specializzati nel settore turistico.

Art. 5

(Formazione professionale)

1. La Regione promuove, autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione in possesso dell'accreditamento regionale, le associazioni di categoria agricole e le associazioni enoturistiche più rappresentative, i corsi di formazione di aggiornamento professionale degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale.

2. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole e le associazioni enoturistiche più rappresentative, sostiene lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art. 6

(Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

1. Con apposito provvedimento la Direzione generale per le Politiche agricole della Regione Campania individua e disciplina le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, anche su proposta degli operatori enoturistici di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dalla stessa azienda, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione, anche provenienti da una rete di aziende, valorizzandone la stagionalità e il legame con il territorio in cui è svolta l'attività enoturistica.

3. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione.

4. L'azienda enoturistica può acquistare prodotti già confezionati e pronti per l'uso per venire incontro alle possibili esigenze di soggetti che presentano intolleranze o allergie a determinati alimenti.

Art. 7

(Programmazione integrata)

1. L'attuazione e la gestione della presente legge è seguita sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, del commercio e del turismo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 8

(SCIA)

1. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione della Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al Comune in cui si intende svolgere

l'attività ovvero allo Sportello per le Attività Produttive e per l'Edilizia Abitativa (SUAP), competente per territorio.

2. La SCIA deve indicare le attività che si intendono svolgere e i periodi di apertura ed è trasmessa dal Comune alla struttura organizzativa regionale competente.

Art. 9

(Elenco regionale degli operatori enoturistici)

1. Presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di enoturismo è istituito l'elenco regionale degli operatori enoturistici.
2. Nell'elenco sono iscritti i soli operatori che hanno inoltrato la SCIA di cui all'articolo 8.
3. Le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 sono stabilite con apposito provvedimento regionale.
4. La Direzione generale per le politiche agricole della Regione Campania, con successiva determinazione, stabilisce le modalità di promozione delle aziende inserite nell'elenco regionale degli operatori enoturistici attraverso supporti cartacei e digitali.
5. L'iscrizione all'elenco abilita all'uso del logo di attività enoturistica regionale.

Art. 10

(Osservatorio regionale enoturismo Campania)

1. Presso il Consiglio Regionale della Campania, con decreto del Presidente del Consiglio, è istituito l'Osservatorio Regionale per l'Enoturismo della Campania, composto:
 - a) dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) da due rappresentanti, rispettivamente uno della maggioranza consiliare e uno della minoranza consiliare, designati dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura;
 - c) dall'Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato;
 - d) dall'Assessore regionale al Turismo o suo delegato;
 - e) da un rappresentante di Unioncamere Campania;
 - f) da un rappresentante dei Consorzi di tutela del comparto vitivinicolo riconosciuti a livello ministeriale;
 - g) da un rappresentante delle principali organizzazioni di categoria dell'Agricoltura;
 - h) da un rappresentante delle principali organizzazioni di categoria del Turismo;
 - i) da un rappresentante degli ordini professionali (Enologi, Periti Agrari);
 - l) da un rappresentante delle Aree interne ai sensi della Strategia nazionale per le Aree interne.

Art. 11

(Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, i Comuni esercitano la vigilanza sull'osservanza della presente legge.
2. I Comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, una specifica attività di controllo.
3. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.

4. Le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite con delibera di Giunta regionale.

Art. 12

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Chiunque faccia uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificcate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 10.000,00.
2. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.
3. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza i requisiti e gli standard minimi di qualità previsti dall'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
4. L'operatore enoturistico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per:
 - a) il mancato rispetto delle modalità di esercizio dell'attività indicate nella SCIA;
 - b) la mancata esposizione al pubblico della SCIA;
 - c) l'utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall'articolo 6.
5. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applicano le disposizioni previste per le sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 13

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 3 dell'articolo 12, il Comune sospende l'esercizio dell'attività enoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
4. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati alla struttura organizzativa regionale competente.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende già in attività non presentano una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 8 e si adeguano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Per le attività di promozione e divulgazione previste dalla presente legge, per l'anno 2024, si fa fronte con uno stanziamento di euro 200.000,00 sulla Missione 16, Programma 1, Titolo I, mediante prelievo

di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2024 - 2026.

2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 10 è a titolo gratuito e non prevede spese di trasferte e rimborsi a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Norma finale - Entrata in vigore)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dei commi 502, 503, 504 e 505 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di stabilità 2018) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Maurizio Petracca.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 22 giugno 2022 con il n. 247 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VIII Commissione Consiliare Permanente (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 maggio 2024.

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 8.

“Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 11)

1. Alla legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“4. I regolamenti di cui al presente articolo e i successivi aggiornamenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 1 e assicurano, in ogni caso, un modello organizzativo:

a) costituito da un Segretariato generale articolato in due Direzioni generali, a propria volta organizzate in strutture complesse, denominate Settori, preordinate al coordinamento di più unità operative dirigenziali semplici, denominate Servizi;

b) articolato in un numero massimo di strutture dirigenziali non superiore a sedici, compresa la Segreteria generale, presso la quale possono essere istituite unità operative semplici.”

b) dopo il comma 4 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Nel rispetto dei principi sanciti al comma 12-bis dell'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) e all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, con la procedura indicata ai commi 1, 2 e 3, sono disciplinati:

a) i compiti e l'organizzazione dei seguenti uffici di diretta collaborazione del Presidente: Ufficio di Gabinetto e Segreteria particolare;

b) il portavoce del Presidente del Consiglio regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di informazione e comunicazione);

c) i compiti e l'organizzazione degli uffici dei componenti dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché del rappresentante dell'opposizione;

d) il trattamento economico dei responsabili di segreteria presso gli uffici di diretta collaborazione;

e) il limite massimo del personale, nel rispetto della capacità assunzionale dell'Ente, da assegnare alle strutture di cui al presente comma tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dipendenti di cui al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando o altro analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti;

f) l'emolumento unico omnicomprendivo di cui all'articolo 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge regionale 1/2012.

4 ter. Con le modalità di cui al presente articolo sono definiti altresì:

a) i compiti degli Uffici di supporto ai gruppi consiliari;

b) il limite massimo del personale, nel rispetto della capacità assunzionale dell'Ente, da assegnare alle strutture di cui al presente comma tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dipendenti di cui al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 15/2002 in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando o altro analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, collaboratori con contratto di diritto privato, esperti e consulenti;

c) nei limiti disposti dall'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) il trattamento economico dei coordinatori amministrativi dei gruppi consiliari e l'emolumento unico omnicomprendivo del personale.”.

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

“Art. 2-bis. (Accesso alla qualifica dirigenziale del Consiglio regionale)

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale del ruolo della dirigenza del Consiglio regionale avviene sulla base della programmazione del fabbisogno, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia). Nei concorsi indetti dal Consiglio regionale una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale dipendente del Consiglio regionale.

2. Per l'ammissione è richiesto in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea, attinente al posto messo a concorso;

b) cinque anni di servizio effettivo, maturato in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea, nell'amministrazione regionale o in altre amministrazioni pubbliche ovvero l'aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in altre strutture, pubbliche o private, per almeno cinque anni, ovvero un diploma di specializzazione universitaria attinente al posto messo a concorso o altri titoli universitari.

3. Nelle procedure concorsuali di accesso alla qualifica dirigenziale di cui al comma 1 sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dipendenti di ruolo con qualifica non dirigenziale del Consiglio regionale con almeno cinque anni di anzianità, nonché i dirigenti a tempo determinato della medesima amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, assunti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che negli ultimi quindici anni abbiano maturato, anche non continuativamente, almeno cinque anni di anzianità in strutture amministrative del Consiglio regionale diverse da quelle di diretta collaborazione politica.

4. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ter, del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 80/2021, fatta salva la percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, destinata all'accesso dall'esterno, una quota non superiore al trenta per cento dei posti di qualifica dirigenziale residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata dal Consiglio regionale al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività

svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire, e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nei limiti delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Gennaro Oliviero.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 25 marzo 2024 con il n. 357 del registro generale ed assegnata per l'esame alla I Commissione Consiliare Permanente (Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 maggio 2024.

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 9.

“Disciplina dell’oleoturismo in Regione Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione disciplina l'attività oleoturistica al fine di valorizzare le produzioni olivicole del territorio, qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, promuovere l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e favorire lo sviluppo delle aziende olivicole consentendo di ampliare le attività economiche in chiave turistica.
2. Le attività oleoturistiche, nel rispetto della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 -Legge di stabilità 2020 - finanziaria) e del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministro del Turismo del 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica), sono disciplinate con la presente legge.
3. Con il termine “oleoturismo” si intendono tutte le attività turistiche orientate alla conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
4. Sono considerate attività oleoturistiche, ai fini della presente legge, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione o trasformazione:
 - a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in genere;
 - b) le iniziative di carattere formativo e informativo svolte nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, dalla raccolta dimostrativa delle olive all’allestimento di sale di degustazione interattive, in una logica qualificata di turismo esperienziale;
 - c) le attività di degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, di cui all’articolo 6.

Art. 2

(Avvio delle attività di oleoturismo)

1. Possono esercitare l'attività di oleoturismo:

- a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria, consortile o associata, nonché i produttori e i coltivatori diretti, che svolgono attività di olivicoltura e produzione di olio extravergine d'oliva;
- b) i consorzi per la tutela dell'olio a Denominazione di Origine Protetta della regione;
- c) i frantoi e le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli del territorio campano;
- d) le organizzazioni di produttori del settore dell'olio riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617 (Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni).

2. L'attività oleoturistica è esercitata previa presentazione della Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al Comune in cui intendono svolgere l'attività ovvero allo Sportello per le Attività Produttive e per l'edilizia abitativa (SUAP) competente per territorio.

3. Il modello semplificato della SCIA per l'esercizio dell'attività oleoturistica è approvato con apposito provvedimento regionale.

4. Con cadenza mensile i Comuni trasmettono alle strutture regionali competenti copia delle SCIA acquisite.

Art. 3

(Requisiti per lo svolgimento dell'attività oleoturistica)

1. Per lo svolgimento dell'attività oleoturistica è necessaria la presenza di personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i soci, i dipendenti o i collaboratori esterni, e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinenti al settore di riferimento;
- b) aver svolto per almeno dodici mesi attività in ambito olivicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività oleoturistica, comprovata da apposita autocertificazione riportante la descrizione dell'attività, i periodi di svolgimento e le aziende presso le quali l'attività è stata svolta;
- c) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività oleoturistica organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a venticinque ore di formazione teorico-pratica.

Art. 4

(Formazione e promozione)

1. L'Amministrazione regionale può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione in possesso dell'accreditamento regionale, le associazioni di categoria agricole, i consorzi per la tutela dell'olio a Denominazione di origine protetta della Regione Campania riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 (Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette -DOP- e delle indicazioni

geografiche protette -IGP-), le associazioni oleoturistiche più rappresentative o altro soggetto abilitato, i corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. I corsi sono approvati dalla struttura regionale competente in materia di oleoturismo e turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

3. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole, i consorzi per la tutela dell'olio a Denominazione di origine protetta della Regione Campania riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1 e le associazioni oleoturistiche più rappresentative, sostiene lo sviluppo dell'oleoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art. 5

(Standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica)

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienicosanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche:

- a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;
- b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- d) sito o pagina web aziendale;
- e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano;
- g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali, con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;
- h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;
- i) misure per facilitare l'accesso e la fruizione del percorso alle persone diversamente abili.

Art. 6

(Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

1. L'attività di degustazione con l'abbinamento ai prodotti olivicoli deve avvenire con prodotti provenienti dall'azienda o da altre aziende del territorio e preparati dall'azienda stessa, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Campania: DOP, IGP, Specialità Tradizionale Garantita (STG), prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla Unione europea, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Regione Campania, nonché prodotti agroalimentari che hanno ottenuto un marchio di territorialità riconosciuto a livello regionale o nazionale.

2. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione; è esclusa pertanto la somministrazione di preparazioni gastronomiche.

Art. 7

(Elenco degli operatori dell'attività oleoturistica)

1. È istituito congiuntamente, presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e l'Assessorato regionale al Turismo, l'elenco regionale degli operatori delle attività oleoturistiche.
2. I soggetti che svolgono le attività oleoturistiche sono inseriti nell'elenco a seguito della presentazione della SCIA secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.
3. La Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e dell'Assessore regionale al Turismo, con propria deliberazione approva la disciplina e le modalità per l'inserimento degli operatori del settore nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 8

(Osservatorio regionale sull'Oleoturismo della Regione Campania)

1. Presso il Consiglio regionale della Campania è istituito l'Osservatorio regionale per l'Oleoturismo della Campania composto:
 - a) dall'Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato;
 - b) dall'Assessore regionale al Turismo o suo delegato;
 - c) da tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno indicato dalla Commissione consiliare competente in materia di Agricoltura, uno dalla Commissione consiliare competente in materia di Turismo e uno dalla Commissione competente sulle Aree Interne ove costituita;
 - d) da un rappresentante di Unioncamere Campania;
 - e) da un rappresentante per ciascun Consorzio di Tutela regionale riconosciuto a livello ministeriale;
 - f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) da un rappresentante delle principali organizzazioni di categoria del Turismo.
2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti dell'Osservatorio.
4. L'Osservatorio è formalmente e pienamente attivo se nominati almeno la metà più uno dei suoi componenti.
5. L'Osservatorio ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio delle politiche della Regione Campania per la promozione, tutela e valorizzazione degli aspetti sociali, economici e storico-culturali legati alla coltura dell'olio in generale e dell'oleoturismo in particolare, nonché funzioni di formazione, informazione e comunicazione che attengono alle tematiche della presente legge.

Art. 9

(Vigilanza e Controllo)

1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai Comuni.
2. I Comuni trasmettono alla Regione e all'Osservatorio di cui all'articolo 8, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.
3. Con successivo regolamento adottato con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimento dei controlli da effettuare da parte dei Comuni.

Art. 10
(Sanzioni)

1. Chiunque svolge le attività di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.
2. Chiunque svolge le attività di oleoturismo senza i requisiti e gli standard minimi di qualità di cui all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
3. L'operatore oleoturistico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per:
 - a) mancato rispetto delle modalità di esercizio delle attività indicate nella SCIA;
 - b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;
 - c) utilizzo di prodotti non conformi a quanto stabilito dall'articolo 6.
4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni a questa legge si applica la specifica per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 11
(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 2 dell'articolo 10, il Comune sospende l'esercizio dell'attività oleoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
4. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente.

Art. 12
(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende già in attività non sono tenute a presentare una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 2 e si adeguano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. Per le attività di formazione e di promozione, previste dalla presente legge, per l'anno 2024, si fa fronte con uno stanziamento di euro 50.000,00 sulla Missione 16, Programma 1, Titolo I, mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2024-2026.

Art. 14

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dei commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministro del Turismo del 26 gennaio 2022.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Tommaso Pellegrino.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 20 settembre 2022 con il n. 259 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VIII Commissione Consiliare Permanente (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 maggio 2024.